

Addendum al "Contratto di servizio tra AGAC Infrastrutture s.p.a. e Comuni Soci per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica su edifici di proprietà dei Comuni medesimi" stipulato da AI e il Comune di Reggio Emilia_ in data 31 maggio 2016 .

><

L'anno 2016, il giorno 31 del mese di maggio in Reggio Emilia, presso la sede di Agac Infrastrutture S.p.A. alla p.zza Camillo Prampolini n. 1, sono comparsi:

Alessandro Verona, nato a Reggio nell'Emilia il 06 marzo 1968, codice fiscale VRN LSN 68C06 H223R, domiciliato per la carica ove infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Organo amministrativo e legale rappresentante della società "**Agac Infrastrutture s.p.a. società per azioni**", con sede legale in Reggio nell'Emilia alla piazza Camillo Prampolini 1, codice fiscale e partita iva 02153150350, numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo di Reggio Emilia 255993, agente in forza dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale e dall'Assemblea dei Soci in data 10 giugno 2013, a quanto infra facoltizzato con delibera dell'Assemblea della società in data 26 novembre 2012, società nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "**AI**",

e

Ermes Torreggiani, nato a _Reggio Emilia il 06/03/1964_, codice fiscale TRRRMS64C06H223W, domiciliato per la carica ove infra, il quale dichiara

di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente del Comune di Reggio Emilia con sede in Reggio Emilia in piazza Prampolini 1, codice fiscale 00145920351, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù di deliberazione n. 111 in data 31/05/2016 della Giunta Comunale, conservata agli atti del Comune, nel seguito del presente atto indicato anche, per brevità, come "*Comune*",

preMESSo

- a.** che con atto pubblico in data 14 novembre 2013 rep. 112.428 racc. 31.617 rogato a ministero dott. Luigi Zanichelli, Notaio in Reggio Emilia, AI e Iren Rinnovabili s.p.a., con sede in Reggio Emilia alla via Nubi di Magellano 30, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro imprese di Reggio Emilia 02184890354 (nel seguito, per brevità, indicata anche come "*Iren Rinnovabili*" o "*IR*" o "*Concessionario*") hanno stipulato "*convenzione per l'affidamento di concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica nonché il finanziamento di quota del prezzo in favore del concedente*" (nel seguito indicata anche, per brevità, come "*Convenzione*"), Convenzione il cui testo, in uno con quello degli atti e degli elaborati da essa richiamati, deve intendersi qui integralmente trascritto quale parte integrante e costitutiva del presente Addendum;
- b.** che con atto in data 23/12/13 AI e il Comune hanno stipulato "*contratto di servizio tra AGAC Infrastrutture s.p.a. e Comuni Soci per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica su edifici di proprietà dei Comuni*"

medesimi" (nel seguito indicato, per brevità, come "*Contratto di Servizio*"), Contratto di Servizio il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto quale parte integrante e costitutiva del presente Addendum;

- c.** che, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 della Convenzione, il Concessionario ha provveduto alla elaborazione e predisposizione del progetto definitivo-esecutivo degli Impianti;
- d.** che il progetto definitivo-esecutivo, previa verifica e validazione, è stato approvato con provvedimento dell'Organo amministrativo di AI;
- e.** che il Concessionario ha dato inizio ai lavori per la realizzazione dell'intervento di cui alla Convenzione;
- f.** che i lavori oggetto della Convenzione, sono ultimati, con emissione del relativo certificato, e sono in corso di esecuzione i relativi collaudi;
- g.** che durante la prima fase di attuazione della Concessione sono stati focalizzati alcuni aspetti inerenti il rapporto disciplinato dal Contratto di Servizio necessitanti di una specifica disciplina o comunque di una migliore esplicitazione rispetto a quanto definito dal medesimo Contratto di Servizio;
- h.** che, all'esito di un confronto in sede tecnica tra AI e i Comuni Soci, si è giunti alla condivisione delle integrazioni e specificazioni di cui al precedente punto g., secondo quanto riportato dalla parte dispositiva del presente Addendum;
- i.** che è pertanto intenzione di AI e del Comune stipulare il presente Addendum al Contratto di Servizio, nel testo condiviso dalla Assemblea dei Comuni Soci di AI, Contratto di Servizio recante

disciplina omogenea per la totalità dei Comuni interessati dalla concessione,

**tanto premesso, tra AGAC Infrastrutture s.p.a. e il Comune
si conviene e stipula quanto segue.**

Articolo 1 – Conferma delle premesse. Interrelazioni tra il Contratto di Servizio e l'Addendum.

- 1.1** Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 del codice civile, la comune intenzione delle Parti nella stipulazione del presente Addendum al Contratto di Servizio.
- 1.2** Le Parti danno atto e dichiarano che quanto previsto dal presente Addendum esplicita, chiarisce, integra e se del caso sostituisce quanto da esse pattuito mediante il Contratto di Servizio, Contratto di Servizio la cui efficacia è comunque confermata dalle Parti quale elemento convenzionale presupposto dal presente Addendum, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 1.3.
- 1.3** Nei casi in cui dovesse ravvisarsi contrasto tra quanto previsto dal presente Addendum e quanto previsto dal Contratto di Servizio, il contrasto sarà risolto attribuendo prevalenza a quanto previsto e pattuito mediante l'Addendum, espressione di accordi cronologicamente successivi rispetto alla stipula del Contratto di Servizio e frutto della elaborazione di più completi dati cognitivi acquisiti nel corso della fase esecutiva della Convenzione.
- 1.4** Le Parti danno atto e dichiarano che il testo del presente Addendum è stato condiviso da tutti i Comuni soci di AI interessati dalla

Concessione e rappresenta un elemento di regolazione omogenea dei rapporti inerenti la fase esecutiva e gestionale della Convenzione.

Articolo 2 – Durata del Contratto di Servizio. Obbligazioni inerenti gli Impianti.

2.1 Le Parti convengono che la durata del Contratto di Servizio, come integrato dall'Addendum, sia pari alla durata della Concessione disciplinata dalla Convenzione, ovverosia abbia durata di anni 20 (venti) e mesi 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione e dunque a decorrere dal 14 novembre 2013. Il termine della durata del Contratto di Servizio è, di conseguenza, fissato al 14 marzo 2034 (quattordici marzo duemilatrentaquattro).

2.2 Al termine della durata del Contratto di Servizio AI è obbligata, in via alternativa ai sensi dell'articolo 1285 codice civile:

2.2.1 a consegnare al Comune gli Impianti, senza onere alcuno a gravare sul ricevente; gli Impianti dovranno essere in buono stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso; non costituiranno oggetto di consegna eventuali sistemi di elaborazione e trasmissione dati funzionali all'attività di AI; la consistenza degli Impianti salvo quanto sopra, sarà quella risultante dai verbali di collaudo, verbali che verranno trasmessi in copia al Comune;

2.2.2 a smantellare integralmente gli Impianti rimuovendoli dal sito ove sono collocati, con oneri di rimozione e smaltimento integralmente a carico di AI; le coperture dovranno essere ripristinate nella loro funzionalità per quanto derivante dalla

rimozione degli Impianti, fermo restando che non graveranno su AI oneri di manutenzione delle coperture che non si rendano necessari quale diretta conseguenza delle attività di rimozione degli Impianti e fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione per il periodo di durata della gestione.

- 2.3** La facoltà di scelta in ordine alla obbligazione da adempiere da parte di AI tra quelle di cui al precedente comma 2.2 spetta al Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1286 codice civile. Il Comune dovrà esercitare la scelta tra le obbligazioni di cui al precedente comma 2.2 mediante comunicazione scritta trasmessa ad AI tramite PEC o tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 (sei) mesi prima del termine finale di durata del Contratto di Servizio di cui al sopraesteso comma 2.1.
- 2.4** Nel caso in cui il Comune non eserciti la facoltà di scelta nel termine e nella forma di cui al precedente comma 2.3, la scelta, ai sensi dell'articolo 1287 comma 2 codice civile, passerà ad AI.
- 2.5** Per quanto non esplicitamente previsto dal presente articolo 2, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1285 e seguenti del codice civile in materia di obbligazioni alternative.

Articolo 3 – Definizione dei criteri inerenti la determinazione dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica.

- 3.1** Le Parti danno atto e dichiarano che la vigente disciplina definita dagli atti della Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) nonché dal Gestore Servizi Energetici (GSE):
- 3.1.1** non consente, per gli Impianti che accedono ai meccanismi di

incentivazione previsti dal D.M. 5 luglio 2012 (V Conto Energia), il contemporaneo accesso al servizio di Scambio Sul Posto (SSP);

3.1.2 impone che l'utente dello Scambio Sul Posto sia la controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio (necessaria coincidenza tra soggetto responsabile dell'Impianto e utente dello Scambio Sul Posto);

3.1.3 non impone la medesima prescrizione di cui al precedente capoverso 3.1.2 per gli Impianti che accedono al V Conto Energia.

Le Parti concordano pertanto in ordine alla adozione di una disciplina differenziata per la determinazione dei corrispettivi inerenti la fornitura dell'energia elettrica, distinguendo tra Impianti in SSP (per i quali vige la prescrizione di cui al capoverso 3.1.2) e Impianti che accedono al V Conto Energia.

3.2 Per gli Impianti che accedono al V Conto Energia (pari a circa 2/3 del totale degli Impianti realizzati in forza della Convenzione) le Parti concordano che il Comune conservi la titolarità dei contratti relativi alle forniture di energia elettrica, definendone le condizioni in totale autonomia rispetto ad AI.

3.3 Per gli Impianti che accedono al servizio di SSP, stante la prescrizione di cui al comma 3.1.2 del sopraesteso comma 3.1, le Parti concordano che AI stipuli, per ciascun Impianto, un contratto per la fornitura di energia nel rispetto della disciplina normativa tempo per tempo prevista per le forniture di energia in favore degli Enti locali

(attualmente articolo 1 comma 7 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, ove si dispone: *"le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ... a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, ... sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esprimere proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati"*).

3.4 Fatte salve eventuali future variazioni normative che impongono agli Enti Locali modalità di approvvigionamento diverse, le Parti concordano che AI, nel dare applicazione all'impegno di cui al precedente comma 3.3, proceda in via ordinaria avvalendosi della economicamente più conveniente tra le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip e da Intercent-ER, optando per l'esperimento di una propria autonoma procedura nel solo caso sia riscontrata sul mercato la presenza di condizioni tariffarie significativamente migliori rispetto a quelle assicurate dalle predette convenzioni o accordi quadro.

3.5 Nei casi in cui ai comma 3.3 e 3.4 AI procederà alla fatturazione del servizio nei confronti del Comune con periodicità corrispondente a quella prevista dal fornitore individuato con i criteri di cui ai

medesimi comma 3.3 e 3.4, indicando in fattura un costo del servizio esattamente coincidente con l'importo addebitato dal fornitore ad AI, in assenza di qualsivoglia maggiorazione o ricarico. Il Comune provvederà al pagamento delle somme dovute entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di ricevimento della fattura.

Articolo 4 – Definizione dei criteri inerenti la determinazione dei corrispettivi dell'energia autoconsumata dal Comune.

- 4.1** Le Parti concordano che per "*energia autoconsumata*" di un Impianto debba intendersi, ai fini della disciplina dettata dall'Addendum e dal Contratto di Servizio, la quantità di energia elettrica corrispondente alla differenza tra l'energia elettrica prodotta da un determinato Impianto e l'energia elettrica immessa in rete da quel medesimo Impianto.
- 4.2** AI, per ciascun anno di durata del Contratto di Servizio, ha diritto di ottenere dal Comune il pagamento di un corrispettivo per il servizio afferente l'utilizzo in autoconsumo da parte del Comune, nell'anno solare di riferimento, dell'energia elettrica prodotta da ciascun Impianto per il quale detta modalità di utilizzo in autoconsumo sia attiva. Il corrispettivo unitario per il servizio di cui al presente comma 4.1 sarà corrispondente al Prezzo Unitario Medio (PUM) calcolato su base annua per il prelievo di energia elettrica dalla rete in relazione al Point Of Delivery (P.O.D.) corrispondente all'Impianto in questione. Il corrispettivo dovuto dal Comune sarà pari, per ciascuna anno solare, al prodotto tra il PUM e la quantità di energia utilizzata in autoconsumo in quell'anno per ciascun Impianto. I dati per il calcolo

del PUM sono acquisiti con le modalità di cui ai comma successivi.

- 4.3** Per gli Impianti in SSP, essendo titolare del contratto di fornitura, AI ha accesso diretto alla totalità dei dati necessari per il calcolo del PUM. I dati medesimi sono posti a disposizione del Comune per ogni verifica questo ritenesse opportuno eseguire in relazione al calcolo del PUM.
- 4.4** Per gli Impianti che accedono al V Conto Energia (in relazione ai quali è il Comune ad essere titolare del Contratto di Fornitura), entro il giorno 15 marzo di ciascun anno di durata del Contratto di Servizio il Comune calcolerà il PUM del periodo annuale precedente riferito al POD di ciascun Impianto, lo certificherà e lo comunicherà ad AI utilizzando un format da questa appositamente predisposto e messo a disposizione del Comune. Entro il medesimo termine, i dati utilizzati dal Comune per il calcolo del PUM sono posti a disposizione di AI, su richiesta, per ogni verifica questa ritenesse opportuno eseguire in relazione al calcolo del PUM.
- 4.5** Nel caso in cui il Comune non provveda alla trasmissione della certificazione del PUM entro il termine di cui al precedente capoverso 4.4, AI individuerà il PUM da applicare agli Impianti installati sul territorio del Comune sulla base del calcolo della media dei PUM di cui al comma 4.3 relativi all'anno solare precedente, comunicandolo al Comune entro il 31 marzo.
- 4.6** La lettura della quantità di energia elettrica utilizzata in autoconsumo per ciascun Impianto viene rilevata dal Concessionario, mediante la lettura dei contatori, con cadenza semestrale, entro i mesi di giugno e

di dicembre di ciascun anno. Entro il medesimo termine il Concessionario provvede alla rendicontazione in favore di AI mediante un rapporto riepilogativo. AI a propria volta provvederà ad ostendere i dati ai Comuni, per quanto di competenza di ognuno, entro i successivi mesi di luglio e gennaio. Il corrispettivo di cui al comma 4.2 verrà richiesto da AI in pagamento al Comune in due rate per ciascun anno solare. La prima rata, in acconto, viene calcolata in via di prima approssimazione sulla base dei quantitativi di energia rilevati alla data del 30 giugno di ciascun anno, applicando il PUM dell'anno precedente. La prima rata viene messa in pagamento nel mese di settembre di ciascun anno. La seconda rata, calcolata sulla base dei dati rilevati al 31 dicembre dell'anno di riferimento e sulla base del PUM di cui ai comma da 4.3 a 4.5, detratto l'importo della rata di acconto, viene messa in pagamento nel mese di maggio di ciascun anno.

Articolo 4 – Attività di manutenzione e controllo degli Impianti. Rinvio.

4.1 Le attività inerenti la manutenzione e il controllo degli Impianti sono disciplinate dalla Convenzione e dal Piano Manutentivo presentato in gara dal Concessionario, ai quali si rinvia.

Articolo 5 – Contributo per la riduzione del costo di fornitura dell'energia elettrica.

5.1 In conformità a quanto previsto dal Contratto di Servizio, AI si impegna nei confronti del Comune ad erogare, a far data dall'anno successivo a quello di entrata in esercizio della totalità degli Impianti e per il successivo periodo di durata del Contratto di Servizio, un

contributo annuale per la riduzione del costo di fornitura dell'energia elettrica sostenuto dal Comune (nel seguito, per brevità, indicato come "*Contributo*"). L'entità del Contributo erogabile in favore della totalità dei Comuni sul territorio dei quali sono installati Impianti viene determinata e ripartita in favore di ciascun Comune secondo le modalità e tenendo conto della soglia minima di cui al presente articolo 5.

- 5.2** Al termine di ciascun esercizio annuale, l'Organo amministrativo di AI, a consuntivo, sulla base delle risultanze andamentali degli impianti fotovoltaici, tenuto conto degli oneri finanziari gravanti sull'intervento e della soglia minima del contributo di cui infra, elabora una proposta di determinazione del Contributo Complessivo e la sottopone alla Conferenza di Coordinamento e Controllo. L'entità del contributo complessivo non può, in ogni caso, essere determinata dall'Organo amministrativo in un importo inferiore alla "*soglia minima del contributo*" di cui infra, soglia minima che viene di anno in anno determinata come segue. L'Organo amministrativo di AI calcola, valendosi della collaborazione del Concessionario, la quantità complessiva dell'energia autoconsumata nel corso dell'anno solare di riferimento in relazione alla totalità degli Impianti realizzati sulla base della Convenzione. L'Organo amministrativo calcola poi quale sia la quantità di energia corrispondente al 30% (trenta per cento) della quantità complessiva dell'energia autoconsumata di cui al periodo precedente (QE annua). L'Organo amministrativo di AI calcola ancora, valendosi della collaborazione del Concessionario, il valore

medio dei PUM relativi alla totalità degli Impianti realizzati sulla base della Convenzione. Il valore numerico corrispondente al prodotto tra detto valore medio dei PUM e la QE annua definisce, per quell'anno solare, la "*soglia minima del contributo*", espressa in euro.

- 5.3** La Conferenza di Coordinamento e Controllo valuta la proposta dell'Organo amministrativo di cui al precedente comma 5.2 e, se del caso, formula indicazioni e rilievi in merito alla determinazione del Contributo Complessivo, indicazioni e rilievi ai quali l'Organo amministrativo si atterrà nella rideterminazione della proposta di Contributo, fermo restando il rispetto della soglia minima del contributo di cui al comma 5.2. La Proposta, come eventualmente rielaborata alla luce delle indicazioni e dei rilievi formulati dalla Conferenza di Coordinamento e Controllo, viene sottoposta all'Assemblea per la sua approvazione entro la data prevista per la approvazione del bilancio d'esercizio.
- 5.4** Il Contributo, nell'entità complessiva deliberata dall'Assemblea su base annua, viene ripartito da AI in favore di ciascun Comune in misura proporzionale alla potenza totale degli Impianti installati sul territorio comunale, calcolata in rapporto alla potenza totale installata in forza della Concessione disciplinata dalla Convenzione. AI provvede alla corresponsione del contributo in favore del Comune entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data della deliberazione in merito al Contributo da parte dell'Assemblea di cui al comma 5.3, previa emissione e trasmissione della corrispondente fattura da parte del Comune in favore di AI.

Articolo 6 – Disciplina Transitoria per l'anno solare 2014.

- 6.1** Si dà atto che per l'anno solare 2014 e soltanto per esso, in ragione della progressiva e non omogenea ultimazione degli Impianti, trova applicazione, per la determinazione del Contributo, la disciplina di cui all'articolo 5 come parzialmente derogata dalla disciplina transitoria di cui ai comma 6.2 e 6.3 del presente articolo 6.
- 6.2** Il valore medio dei PUM relativi alla totalità degli impianti di cui al comma 5.2 del precedente articolo 5 è determinato, per il solo anno 2014, nell'importo forfettario di 0,20 euro/Kwh, importo corrispondente al PUM di impianti in esercizio aventi caratteristiche analoghe.
- 6.3** Il Contributo per l'anno 2014, una volta determinato ai sensi del precedente articolo 5 come parzialmente derogato dal presente articolo 6, verrà corrisposto da AI in favore del Comune entro il giorno 30 giugno 2015, previa emissione e trasmissione della corrispondente fattura da parte del Comune in favore di AI.
- 6.4** Si dà altresì atto che, per l'anno solare 2014, e soltanto per esso, sia la rendicontazione dell'energia elettrica utilizzata in autoconsumo, sia la richiesta di pagamento del corrispettivo di cui al comma 4.2 del sopraesteso articolo 4 avranno luogo entro il giorno 30 giugno 2015.

Articolo 7 – Disciplina di casi specifici.

- 7.1** Le Parti danno atto che per alcuni Impianti, installati su coperture di fabbricati concessi in uso dal Comune a persone giuridiche terze, il P.O.D. corrispondente all'Impianto non è intestato al Comune, ma a

dette persone giuridiche terze e che dell'eventuale autoconsumo dell'energia prodotta dall'Impianto fruisce la persona giuridica intestataria del P.O.D.. In relazione a questi casi troveranno applicazione le disposizioni di cui ai comma da 7.2 a 7.4 del presente articolo 7.

- 7.2** Per quanto attiene la fattispecie di cui al comma 3.2 del sopraesteso articolo 3 la persona giuridica terza conserva, al pari del Comune, la titolarità del contratto relativo alla fornitura di energia elettrica. Per quanto attiene la fattispecie di cui ai comma 3.3 e 3.4 del sopraesteso articolo 3, le Parti danno atto che AI stipulerà direttamente con la persona giuridica intestataria del P.O.D. un contratto per la regolamentazione del sistema efficiente di utenza (SEU).
- 7.3** Per quanto attiene la fattispecie di cui all'articolo 4, AI provvederà a disciplinare direttamente con la persona giuridica terza che fruisce dell'energia in autoconsumo le condizioni contrattuali per la fatturazione del servizio, nell'ambito del Contratto SEU di cui al precedente comma 7.2.
- 7.4** Per quanto attiene la fattispecie di cui all'articolo 5, le Parti concordano che il Contributo per la riduzione del costo di fornitura dell'energia elettrica venga corrisposto da AI al Comune anche nell'ipotesi di intestazione del P.O.D. dell'Impianto a persona giuridica terza. Le Parti concordano altresì che AI abbia diritto di sospendere il pagamento del Contributo in favore del Comune se e per tutto il periodo in cui sussista morosità della persona giuridica terza nel pagamento in favore di AI delle somme a questa dovute per i titoli di

cui ai precedenti comma 7.2 e 7.3. La sospensione del pagamento del Contributo verrà mantenuta sino a concorrenza dell'importo dovuto ad AI dalla persona giuridica terza, disponendo AI per il pagamento dell'eventuale eccedenza. Al venir meno della morosità AI provvederà all'immediato pagamento di quanto in precedenza sospeso.

- 7.5** Le Parti danno atto e dichiarano che, nel corso dei lavori di esecuzione degli Impianti, alcuni Comuni hanno richiesto ad AI che il Concessionario realizzasse lavori complementari o eseguisse forniture complementari, ai sensi dell'articolo 147 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. AI e il Concessionario, valutata la natura e la consistenza dei lavori e forniture complementari richiesti, hanno prestato assenso e dato corso alla loro esecuzione, reputandoli coerenti con il dato normativo e necessari per il perfezionamento dell'Opera. I lavori e le forniture complementari eseguiti sono, nel dettaglio, descritti dalla *"Relazione tecnica descrittiva variante suppletiva per opere complementari"* recante data 13 ottobre 2014 (nel seguito *"Relazione"*) elaborata dal Concessionario, approvata con provvedimento dell'Organo amministrativo di AI e consegnata in copia ai Comuni interessati. Nel rinviare alla Relazione, nota alle parti, per un miglior dettaglio dei lavori e delle forniture complementari eseguiti nonché del loro costo, in estrema sintesi gli stessi possono essere descritti come segue:

- 7.5.1** Comune di Quattro Castella: fornitura e posa in opera di un sistema di visualizzazione e monitoraggio impianto fotovoltaico, per un costo complessivo pari a euro 12.200,00

(dodicimiladuecento) iva compresa.

- 7.5.2** Comune di Rio Saliceto: opere di sistemazione delle coperture degli edifici "*Centro Biagini*" e "*Scuola Materna*" per un costo complessivo pari a euro 17.127,00 (diciassettemilacentotrentasette/00), iva compresa.
- 7.5.3** Comune di Gattatico: opere di sistemazione della copertura dell'edificio "*Scuola Fermi*" per un costo complessivo pari a euro 10.421,97 (diecimilaquattrocentotrentasette/97), iva compresa.
- 7.5.4** Comune di Castelnovo né Monti: opere di sistemazione della copertura dell'edificio "*Scuola Elementare di via Dante 8*" per un costo complessivo pari a euro 3.987,50 (tremilanovecentotrentasette/50), iva compresa.
- 7.5.5** Comune di Montecchio Emilia: opere di sistemazione delle coperture dell'edificio "*Spogliatoi Silvio D'Arzo*" per un costo complessivo pari a euro 11.786,50 (undicimilasettecentotrentasei/50), iva compresa.
- 7.5.6** Comune di Sant'Ilario d'Enza: opere di sistemazione della copertura dell'edificio "*Scuola Italo Calvino*" e realizzazione opere prescritte da Enel ai fini della connessione dell'impianto "*Palaenza*" per un costo complessivo pari a euro 21.146,80 (ventunomilacentotrentasei/80), iva compresa.
- 7.5.7** Comune di Reggio Emilia: realizzazione opere prescritte da Enel ai fini della connessione dell'impianto "*Palazzo di Giustizia*"; opere per raccordo con polifore esistenti per posa

cavo alimentazione contatore di produzione impianto
"Cimitero di Coviolo", per un costo complessivo pari a euro
39.730,03 (trentanovemilasettecentotrenta/03) iva compresa.

- 7.6** Ciascun Comune tra quelli elencati al precedente comma 7.5 si obbliga nei confronti di AI al rimborso delle somme da questa anticipate per la realizzazione dei lavori complementari descritti al medesimo comma 7.5, negli importi ivi indicati. Al rimborso si darà luogo mediante compensazione, sino a concorrenza dell'intero importo dovuto, con le somme tempo per tempo maturate a credito da ciascuno dei Comuni interessati a titolo di Contributo ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente Addendum. Non si darà luogo al calcolo di interessi sulle somme di cui al precedente comma 7.5.

Articolo 8 – Rinvio.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Addendum si rinvia al Contratto di Servizio e agli atti dallo stesso richiamati.

Reggio Emilia, li 31/05/2016.

AGAC Infrastrutture s.p.a.

L'Organo amministrativo

(Alessandro Verona)

Il Comune

(_____)